

REGOLAMENTO (CEE) N. 1118/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1991

che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 71/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando che, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione, gli accordi tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica ungherese e la Repubblica federativa ceca e slovacca sul commercio dei prodotti tessili, siglati rispettivamente il 27 giugno 1986, l'11 luglio 1986 e il 19 giugno 1986, vengono applicati a titolo provvisorio dal 1° gennaio 1987 conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni 87/300/CEE⁽³⁾, 87/549/CEE⁽⁴⁾ e 87/498/CEE⁽⁵⁾ del Consiglio;

considerando che gli accordi prevedono la possibilità di riesaminare gli adeguamenti quantitativi;

considerando che la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia hanno accettato le offerte, volte a migliorare l'accesso al mercato comunitario, fatte dalla Comunità in base alle richieste specifiche presentate da questi paesi nell'ambito del programma d'azione PHARE e che, nei verbali concordati del 19 marzo 1990 per la Polonia, del 21 marzo 1990 per l'Ungheria e del 30 ottobre 1990 per la Cecoslovacchia, si è deciso di aumentare i limiti quantitativi CEE per il 1990 ed il 1991 per un certo numero di categorie di cui all'allegato II di ciascuno dei summenzionati accordi;

considerando che detti verbali concordati si applicano provvisoriamente a decorrere dal 15 aprile 1990 per la Polonia e l'Ungheria e dal 15 novembre 1990 per la Cecoslovacchia conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni 90/508/CEE⁽⁶⁾, 90/509/CEE⁽⁷⁾ e 91/20/CEE⁽⁸⁾ del Consiglio;

considerando che occorre pertanto modificare i limiti quantitativi per alcune categorie degli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per alcune categorie degli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 4136/86 sono modificati per quanto riguarda la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1990 per la Polonia e l'Ungheria e dal 15 novembre 1990 per la Cecoslovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 16. 6. 1987, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 21. 11. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 287 del 9. 10. 1987, pag. 89.

⁽⁶⁾ GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU n. L 13 del 18. 1. 1991, pag. 17.